



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre
2025

APS Holding S.p.A.

PROCEDURA “IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di APS S.p.A. con delibera n. 1168 del 21/10/2025

Prot. 13102/2025



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

INDICE

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2. SCOPO DEL DOCUMENTO	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4. TERMINI E DEFINIZIONI	6
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO INTERNI	7
6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI.....	7
6.1 I Soggetti Segnalanti.....	7
6.2 Oggetto della Segnalazione – le Violazioni.....	8
6.2.1 Esempi di fatti e condotte che possono essere segnalati.....	10
6.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni.....	10
7. I CANALI DI SEGNALAZIONI INTERNI	11
7.1 Segnalazione in forma scritta tramite piattaforma whistleblowing GlobaLeaks	11
7.2 Segnalazione in forma orale tramite richiesta di incontro diretto.....	12
8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI.....	13
8.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione	15
8.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione	16
8.3 Verifiche e indagini interne	16
8.4 Riscontro alla Segnalazione.....	17
8.5 Conclusione del processo.....	18
8.5.1 <i>Escalation</i> in caso di Segnalazioni riguardanti i Vertici Aziendali	18
8.6 <i>Reporting</i> ai Vertici Aziendali	19
8.7 Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione	19
9. PRINCIPI GENERALI E TUTELE	19
9.1 Riservatezza	21
9.2 Divieto di ritorsione.....	22
9.3 Limitazione di responsabilità.....	23
9.4 Misure di sostegno.....	23
10. SISTEMA DISCIPLINARE	23
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	25



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

12.1 I canali di segnalazione esterni di ANAC.....	25
12.2 La divulgazione pubblica.....	26
12.3 Denuncia all’Autorità giudiziaria	26
13. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	27



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

REGISTRO VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data	Descrizione
1	16/12/2019	Adozione della procedura – prima stesura
2	29/05/2023	Adozione della procedura in conformità alla Direttiva UE 2019/1937
3	18/12/2023	Adozione della Procedura in conformità al D.lgs. 24/2023
4	21/10/2025	Aggiornamento testo con linguaggio inclusivo

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (di seguito il **“Decreto”**), ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, tanto per il settore pubblico, quanto per il settore privato.

In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l'oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito **“GDPR”**) e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati **“Codice Privacy”**).

APS Holding S.p.A. (di seguito anche **“APS”** o la **“Società”**) si era già dotata di un sistema per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazione, ed alla luce delle sopra delineate modifiche normative, ha provveduto a rivederne le logiche e gli strumenti, informate le rappresentanze sindacali di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in data 05/12/2023, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto.

Si precisa che, nell'impostazione di tale sistema di segnalazioni, la Società ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle*



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

disposizioni normative nazionali” approvate da ANAC con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche “Linee Guida ANAC”).

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente Procedura relativa a “Il sistema di Segnalazioni – *Whistleblowing*” (di seguito per brevità la “Procedura *Whistleblowing*” o la “Procedura”) ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato da APS, fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l’effettuazione di una segnalazione e delineandone il processo di gestione.

In particolare, il presente documento:

- i. definisce l’ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
- ii. identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- iii. definisce il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- iv. identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
- v. identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
- vi. definisce il processo di gestione delle Segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

Nel documento si procede inoltre a fornire informazioni circa le condizioni e le modalità di accesso ai c.d. canali di segnalazione esterni, istituiti a cura dell’Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC, ed alla c.d. divulgazione pubblica (specificandone i relativi presupposti, e limiti, di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto), nonché alla possibilità di effettuare denunce all’Autorità giudiziaria.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura *Whistleblowing* si applica ai soggetti interessati in qualità di Segnalante e Segnalato/a, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni identificate da APS e coinvolte nella gestione della Segnalazione di Violazione ricevuta.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Termine utilizzato	Descrizione
Soggetto Segnalante o Segnalante	La persona fisica che effettua la Segnalazione, come meglio delineati al Paragrafo 6.1. “I Soggetti Segnalanti”.
Soggetto Segnalato o Segnalato	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti. La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 6.2.2. “Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni”.
Violazione	La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 6.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”.
Gestore delle Segnalazioni	Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, sarà <i>“il responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 co. L. 190/2012”</i>. Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell’identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

	In APS tale soggetto è identificato come al Paragrafo 8 “Processo di Gestione delle Segnalazioni per Canali Interni” della presente Procedura.
Contesto Lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO INTERNI

- Codice Etico e di Comportamento di APS;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di APS (“Modello 231”);
- Documento contenente le misure anticorruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, allegato al Modello 231 della Società.

6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI

6.1 I Soggetti Segnalanti

I Soggetti Segnalanti cui la presente Procedura si rivolge sono:

- le persone assunte dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i/le prestatori/trici di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50;
- i/le lavoratori/trici autonomi/e ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e del Capo I della l. 22 maggio 2017, n. 81 (esclusi gli/le imprenditori/trici, anche piccoli/e) che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i/le collaboratori/trici coordinati/e e continuativi/e ai sensi dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile; gli/le stagisti/e, i/le volontari/e e i/le tirocinanti presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) della Società;

- gli/le azionisti/e (persone fisiche venute a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell’esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella Società);
- i/le lavoratori/trici o collaboratori/trici che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i/le lavoratori/trici o collaboratori/trici che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società anche se fornisce beni o servizi o che realizza opere in favore di terzi;
- i/le liberi/e professionisti/e e i/le consulenti, che prestano la propria attività presso la Società.

Rientrano tra i/le Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

6.2 Oggetto della Segnalazione – le Violazioni

I Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’integrità della Società, di cui il/la Segnalante sia venuto/a a conoscenza nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo e relative a:

- i. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrino nei numeri iii), iv), v), vi);
- ii. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231, ivi inclusi i suoi allegati;
- iii. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all’Allegato¹ al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell’Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi²;

¹ Le Linee Guida ANAC, a p. 27, "*precisa[no] che le disposizioni normative contenute nell’Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa*".

² A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC "*Si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell’aria, nel terreno o nell’acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o*

- iv. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione Europea);
- v. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
- vi. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Violazioni non ancora compiute ma che il/la Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Sono **escluse**:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del/della Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate³;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano, indicate nella parte II dell’Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell’ambiente).
- le segnalazioni di mere irregolarità, ovvero quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione. Si pensi ad esempio a un’impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.”

³ A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC “Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili, non sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

6.2.1 Esempi di fatti e condotte che possono essere segnalati

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un soggetto che riveste la carica di pubblico ufficiale o che è incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);
- manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti.

6.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata ed offra il maggior numero di elementi al fine di consentirne una corretta gestione e di darne adeguato seguito.

A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti dati della segnalazione:



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

- a. **oggetto:** una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti (es. data, luogo, segnalazioni già presentate ad altre organizzazioni od individui, etc.);
- b. **Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** generalità e/o qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un’agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il/la Segnalante potrà opportunamente indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- le **proprie generalità**;
- **eventuale documentazione** che possa confermare la fondatezza della Violazione o meglio circostanziarla;
- **ogni altra informazione** che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L’utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore della Segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Si precisa che APS accetta altresì Segnalazioni in forma anonima (da intendersi quali Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del/della Segnalante), purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra. In ogni caso, il/la segnalante o il/la denunciante anonimo/a, successivamente identificato/a, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il Decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONI INTERNI

APS ha istituito i seguenti Canali di Segnalazione Interni (che consentono Segnalazioni in forma scritta od orale):

7.1 Segnalazione in forma scritta tramite piattaforma whistleblowing GlobaLeaks

La Società ha adottato una piattaforma per le segnalazioni whistleblowing denominata GlobaLeaks (di seguito anche “**Piattaforma WB**”), gestita internamente.

La Piattaforma WB è strutturata in modo da garantire che:

- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l’adozione di tecniche di cifratura e l’attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce della valutazione d’impatto ex art. 35 del GDPR, svolta previamente al trattamento;



PROCEDURA
"IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING"

Versione 4 – 21 ottobre 2025

- solo il Gestore delle Segnalazioni e le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione autorizzate dalla Società al trattamento dei dati personali abbiano accesso alle informazioni rilevanti;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'accesso alla piattaforma GlobalLeaks può avvenire direttamente tramite il link: <https://whistleblowing.apsholding.it/>.

Trasmessa la Segnalazione, il software restituirà come ricevuta un codice di 16 cifre. Questo deve essere accuratamente conservato ed in nessun caso ceduto a terzi. Il codice rappresenta l'unico mezzo per accedere alla segnalazione e, in caso di smarrimento, non potrà essere in alcun modo recuperato.

Per accedere all'area riservata e visualizzare la segnalazione trasmessa è sufficiente premere il tasto "vedi la tua segnalazione" oppure collegarsi alla homepage, inserendo il codice e premendo il tasto "accedi" (vedasi prima immagine).



Whistleblowing - Segnala violazione

Piattaforma per l'invio e la gestione di segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

[Accedi](#)

Il Gestore delle Segnalazioni accede alla piattaforma GlobalLeaks per consultare tutte le segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica.

7.2 Segnalazione in forma orale tramite richiesta di incontro diretto

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite della linea telefonica dedicata e raggiungibile al numero 049 5660181.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

Il/la Segnalante che desidera richiedere un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni dovrà fornire alternativamente un numero di telefono o un indirizzo e-mail per essere ricontattato.

Se il/la Segnalante non indica un numero di telefono oppure un indirizzo e-mail, non sarà possibile dare seguito alla segnalazione, fissare l'appuntamento e quindi dare seguito alla segnalazione. Altrimenti, entro 7 giorni, riceverà riscontro da parte del/della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Durante l'incontro, previo consenso del/della Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il/la Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Tale Segnalazione sarà poi inserita nell'apposito Registro delle Segnalazioni di cui al Paragrafo 8.1.

8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI

APS ha identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, il/la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (anche soltanto "RPCT") come **Gestore delle Segnalazioni** quale soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, nonché appositamente formato sulla disciplina del whistleblowing ed in materia di protezione dei dati personali.

Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione, anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di indagine del caso di specie.

I Canali di Segnalazione Interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, protezione dei dati personali e la riservatezza:

- (i) dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- (ii) del contenuto della Segnalazione;
- (iii) della documentazione relativa alla Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- mette a disposizione informazioni chiare sull'utilizzo del canale interno, di quello esterno gestito dal ANAC, con particolare riguardo ai presupposti ed alle modalità per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti ed alle procedure;
- darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- valuterà la completezza e fondatezza delle informazioni;



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

- manterrà le interlocuzioni con il/la Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell’assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura;
- potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell’assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura.

Per converso, al Gestore del Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un’ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Soggetto Segnalato o voglia qualificarsi come Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna ad ANAC (di cui al Paragrafo 12.1), non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e/o violazioni del Modello 231 o dei suoi allegati (di cui al punto i) paragrafo 6.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”) e non riguardi Violazioni ascrivibili all’Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, o ad uno dei suoi componenti, il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, con flussi informativi che dovranno riguardare anche tutte le successive fasi del seguito della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e qualificata come Segnalazione oggetto della presente Procedura dallo stesso Soggetto Segnalante, oppure la volontà di avvalersi delle tutele del Decreto si desuma da comportamenti concludenti, tale soggetto dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al/alla Segnalante. Anche qualora la Segnalazione venga presentata al superiore gerarchico, ove il Soggetto Segnalante dichiari di volersi avvalere delle tutele ai sensi del Decreto, o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, il superiore è tenuto alla trasmissione al Gestore delle Segnalazioni, entro sette giorni, come sopra indicato.

Diversamente, in ogni caso in cui il/la Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale segnalazione ordinaria, in quanto tale estranea alla presente



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

Procedura ed alla disciplina del Decreto e gestita dalle funzioni aziendali competenti o dal superiore gerarchico.

Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione e registrazione della Segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- verifiche e indagini interne;
- riscontro alla Segnalazione;
- conclusione del processo;
- *reporting* ai Vertici Aziendali;
- conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione.

8.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni invierà al/alla Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa.

Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore della Segnalazione provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare un c.d. **Registro delle Segnalazioni** (su supporto informatico riservato) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 8.2. “Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione” (a) *non rilevante*; b) *non trattabile*; c) *rilevante e trattabile*);
- Data avvio indagine (qualora prevista);



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

- Conclusione.

8.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta, innanzitutto per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione e quindi la sua ammissibilità.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore della Segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore della Segnalazione provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico *workflow* di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non riconducibile a Violazioni segnalabili ai sensi del Decreto e della presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti. In tal caso, il Gestore della Segnalazione può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre Funzioni aziendali ritenute competenti;
- b) Segnalazione non trattabile: Segnalazione che, a conclusione della fase di esame preliminare e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, risulta caratterizzata dall'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e/o da un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti e/o corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino rientranti nel perimetro applicativo del Decreto e della presente Procedura e sufficientemente circostanziate e/o documentate, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo.

8.3 Verifiche e indagini interne

Laddove, all'esito della suddetta valutazione preliminare, la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come “rilevante e trattabile”, il Gestore delle Segnalazioni procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

Il Gestore delle Segnalazioni si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato avanzamento dell'istruttoria.

Il/la Segnalato/a può essere sentito/a (o su sua richiesta deve essere sentito/a) nel processo di gestione della Segnalazione, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate, anche acquisendo atti e documenti, e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzie di riservatezza e tutele).

In ogni caso, le attività di verifica svolte saranno inoltre espletate nel rispetto e nei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della normativa in materia di controlli a distanza ex art. 4 della l. 300/1970 ss.mm. (c.d. Statuto dei Lavoratori) e di divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori, ed ex art. 8 della l. 300/1970 e dell'art. 10 del d.lgs. 276/2003.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) paragrafo 6.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”), il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, garantendo successivamente adeguati flussi informativi riguardo al progressivo sviluppo del seguito della Segnalazione.

8.4 Riscontro alla Segnalazione

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al/alla Segnalante, mediante uno dei canali interni a disposizione, relativamente alla Segnalazione in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.

Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

8.5 Conclusione del processo

All’esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto (comunque nel rispetto dei principi di riservatezza) in cui dovranno risultare:

- a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- d) l’esito e la conclusione dell’analisi.

In esito all’attività di verifica ed indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:

- (i) laddove ravvisi elementi di fondatezza della Segnalazione, si rivolge alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) perché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali), di loro esclusiva spettanza;
- (ii) laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione;
- (iii) laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della Segnalazione manifestamente infondata, provvede come sopra previsto *sub* (i) e dispone l’archiviazione come sopra previsto *sub* (ii).

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231 (di cui al punto i) paragrafo 6.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”), il Gestore delle Segnalazioni trasmetterà il suddetto rapporto anche all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, per le valutazioni e le iniziative di sua competenza.

8.5.1 Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i Vertici Aziendali

In caso di Segnalazione riguardante uno dei Dirigenti Funzionali, il Gestore delle segnalazioni coinvolge il Direttore Generale; in caso di segnalazioni riguardanti il Direttore Generale, il Gestore delle segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazione riguardante il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

In caso di Segnalazione riguardante un/a componente del Collegio Sindacale e/o riguardi l'Organismo di Vigilanza o un/a suo/a componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata alla Presidenza del Collegio Sindacale ed alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Segnalazione riguardante la Presidenza del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al/alla componente del Collegio Sindacale più anziano/a di nomina ed alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

8.6 Reporting ai Vertici Aziendali

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica *ad hoc* che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale.

Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente l'Organo Dirigente, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (qualora già non precedentemente informato), circa l'esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.

8.7 Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del/della Segnalato/a o del/la Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

Si precisa in particolare che per le Segnalazioni non rilevanti e non trattabili si prevede la conservazione per un massimo di 12 mesi dal completamento della verifica dei fatti esposti.

9. PRINCIPI GENERALI E TUTELE

Di seguito si riportano i principi e le tutele che la Società si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di APS. Tale scopo può essere solo raggiunto se i/le Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti di APS o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

APS a tal fine tutela il/la Segnalante garantendo la **riservatezza** sulla sua identità e prevedendo espressamente il **divieto di atti di ritorsione** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all’art. 20 del Decreto.

Tali tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del/della Segnalante si applicano, soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- Il/la Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione riportato nel paragrafo 6.2. - “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”,
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto (in particolare, utilizzando i Canali, nel rispetto delle relative condizioni e modalità di accesso).

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del/della Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei cosiddetti “facilitatori/facilitatrici”, ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del/della Segnalante, lo/a assistono nel processo di segnalazione;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del/della Segnalante e che sono legate allo/a stesso/a da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei/delle colleghi/e di lavoro del/della Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest’ultimo/a un rapporto stabile ed abituale;
- degli enti di proprietà del/della Segnalante o per i/le quali lo/a stesso/a lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del/della Segnalante.

A tali soggetti la presente Procedura fa sintetico riferimento anche come “Altri Soggetti Tutelati”.

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del/della Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del/della responsabile e potrà essere sanzionata da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Decreto.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

9.1 Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del/della Segnalante, del/della Segnalato/a, degli/delle eventuali facilitatori/facilitatrici e degli altri soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del/della Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espresso consenso del/della Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.

Inoltre, l'identità del/della Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del/della Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del/della Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al/alla Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al/alla Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del/della Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del/della Segnalato/a.

L'identità del/della Segnalato/a, del/della facilitatore/facilitatrice e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione, sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del/della Segnalante al presente paragrafo. Peraltro, la normativa non riconosce al/alla Segnalato/a il diritto di essere sempre informato/a della Segnalazione che lo riguarda.

9.2 Divieto di ritorsione

I/le Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele ex Decreto. Anche gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al/alla Segnalante (che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto delle condizioni per l'applicazione delle tutele ex Decreto).

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al/alla Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il/la Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il/la Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I/le Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati che ritengano di subire ritorsioni potranno, secondo le modalità previste dalla stessa di cui al Paragrafo 12.1, comunicarlo ad ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

9.3 Limitazione di responsabilità

Non è punibile il/la Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, (i) al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione; e (ii) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità). In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

9.4 Misure di sostegno

È istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai/alle Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà irrogare sanzioni disciplinari così come previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile e dal Modello 231, a coloro i quali:



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

- commettano ritorsioni nei confronti del/della Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali della Segnalazione, del/della Segnalante e del/della Segnalato/a (questi/e ultimi/e considerati/e "interessati/e" ai sensi dell'art. 4 GDPR) devono essere trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
- prima di inviare la Segnalazione, il/la Segnalante riceve l'informativa privacy ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al/alla Segnalante dal GDPR. Al/alla Segnalato/a è altresì resa disponibile l'informativa privacy ai sensi del GDPR. In ogni caso, nella fase di acquisizione della Segnalazione e dell'eventuale successiva istruttoria non devono essere fornite informative privacy ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal/dalla Segnalante;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società ai sensi del Decreto;
- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo. Tuttavia, nell'ambito del trattamento in oggetto potrebbero avvenire, anche per il tramite di fornitori di servizi ancorché in via eventuale, trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello SEE. Tale trasferimento sarà svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;
- come indicato nell'informativa privacy fornita agli/alle interessati/e, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche (es. cifratura nell'ambito della Piattaforma WB) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa; le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

- è garantito, ove possibile e nel rispetto dell'art. 4 della l. 300/1970 ss.mm., il tracciamento dell'attività del personale autorizzato al trattamento dei dati inerenti alle Segnalazioni, in particolare dell'attività del Gestore delle Segnalazioni;
- l'esercizio dei diritti da parte del/della Segnalante o del/della Segnalato/a relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *“riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”*.

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore della Segnalazione già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

Il titolare del trattamento è la Società, la quale ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO), contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@apsholding.it.

12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

12.1 I canali di segnalazione esterni di ANAC

Nei casi in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna da parte di un ente obbligato a istituirlo ovvero quando lo stesso canale di segnalazione, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- quando il/la Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il/la Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

il/la Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del/della Segnalante, del/della Segnalato/a, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni c.d. esterne possono essere effettuate, attraverso gli strumenti adottati da ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del/della Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

12.2 La divulgazione pubblica

Nei casi in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- il/la Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il/la Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un’ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il/la Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore/autrice della violazione o coinvolto nella violazione stessa,

il/la Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

12.3 Denuncia all’Autorità giudiziaria

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un Contesto Lavorativo. Qualora il Soggetto Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una Segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.



PROCEDURA
“IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI – *WHISTLEBLOWING*”

Versione 4 – 21 ottobre 2025

13. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le sedi aziendali e pubblicata sul sito web della Società, al link www.apsholding.it e <https://whistleblowing.apsholding.it/>, nonché nella sezione “Società trasparente”, ed è inoltre resa disponibile nella intranet aziendale.